

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 03/03/2026

FATTO

La cliente, con ricorso del 30 settembre 2025 espone quanto segue:

- in data 16.12.2020 ha stipulato con parte resistente un finanziamento per la somma capitale di € 54.597,55: la Banca ha trattenuto la somma di € 399,00 per commissioni di istruttoria, € 136,49 per l'imposta sostitutiva, nonché € 71,48 a titolo di interessi di preammortamento;
- ha inoltre versato la complessiva somma di € 4.062,06 per il premio relativo alla polizza assicurativa facoltativa n. *408 con una somma erogata di € 49.928,52;
- il ricorrente si è obbligato a corrispondere la somma di € 49.928,52 quale Importo totale del credito cd. ITC, oltre a € 18.713,82 quale costo totale del credito, cd. CTC composto da € 18.106,85 a titolo di interessi di ammortamento, € 399,00 per commissioni di istruttoria, € 136,49 per l'imposta sostitutiva ed € 71,48 a titolo di interessi di preammortamento, per un totale di € 68.642,34 (l'ammortamento prevedeva il pagamento di n. 120 rate, con scadenza mensile e importo pari a € 605,87 ciascuna);
- il contratto esponeva un TAEG del 6,39%, come determinato da una clausola che esponeva il calcolo basato su un ITC di 49.928,22 € e un CTC di 18.813,82 €;
- il TAEG effettivo risulta invece pari al 6,92% e dunque superiore alla misura rappresentata nel contratto: l'errata indicazione del TAEG, ai sensi dell'art.125-bis del TUB comma 6 comporta la nullità della relativa clausola contrattuale;
- la misura percentuale del TAEG esposta contrattualmente è errata stante quanto previsto nell'art. 121, co. 1 TUB, nella normativa di trasparenza bancaria (cfr. Allegato 5B alle vigenti Disposizioni di trasparenza e FAQ emesse dalla Banca d'Italia nel 2015) e dalla Direttiva 2008/48 (cfr. anche

sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 aprile 2016, in causa C 377-14), in quanto non rappresentativo del Costo Totale del Credito espresso in forma percentuale annua dell'Importo Totale del Credito.

Chiede, pertanto, di: accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto relativa alla determinazione del TAEG; riconvertire il debito residuo del contratto di finanziamento oggetto di ricorso mediante il versamento di 65 rate mensili (dall'agosto 2025 fino al dicembre 2030) per l'importo di € 444,48 cadauna; disporre la restituzione in favore del ricorrente delle somme illegittimamente corrisposte in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto per un totale di € 12.285,56 oltre interessi legali dalla data di ogni singolo pagamento all'effettivo saldo.

L'intermediario, eccepita preliminarmente la consulenzialità del ricorso e ripercorsa la normativa di settore, rileva quanto segue:

- il D. Lgs. 141/2010, attuando la Direttiva 2008/48/CE, ha ridefinito la disciplina del credito ai consumatori e attribuito alla Banca d'Italia il compito di stabilire le modalità di calcolo del TAEG;
- il TUB definisce il TAEG come costo totale del credito comprensivo di interessi, commissioni, imposte e altre spese, escluse quelle notarili, sono inclusi nel costo totale anche i servizi accessori obbligatori, come le assicurazioni necessarie per ottenere il credito o per ottenerlo a determinate condizioni;
- le disposizioni della Banca d'Italia precisano che nel TAEG rientrano tutti i costi noti al finanziatore, inclusi eventuali compensi di intermediari del credito mentre restano esclusi i costi relativi a polizze assicurative facoltative;
- nel caso esaminato, il contratto indicava chiaramente le voci di costo considerate nel TAEG: la polizza sottoscritta era facoltativa e quindi correttamente non inclusa;
- era presente un "doppio TAEG", uno dei quali comprensivo anche della polizza facoltativa, a fini di maggiore trasparenza;
- l'orientamento consolidato dell'ABF ritiene che il doppio TAEG consenta al cliente di valutare il costo del credito indipendentemente dagli oneri assicurativi.
- recenti decisioni del Collegio di Roma hanno confermato che l'indicazione separata del TAEG comprensivo della polizza costituisce indice della sua effettiva facoltatività.
- anche considerando il costo della polizza nei calcoli, il TAEG risulterebbe sostanzialmente allineato a quello indicato dall'intermediario, confermando la correttezza dell'operato della banca.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con le repliche il ricorrente sottolinea che la domanda del ricorso non consiste in una generica e astratta richiesta di verifica della correttezza dei conteggi elaborati dalla Banca, né in un'istanza esplorativa volta a ricercare possibili irregolarità, ma riguarda l'accertamento della nullità di una clausola contrattuale per violazione di una norma imperativa, circostanza puntuale e documentata da perizia. Insiste nella propria ricostruzione secondo la quale la banca avrebbe errato nel calcolare il TAEG ed invoca la sanzione di cui all'art. 125-bis, comma 6 e 7, T.U.B, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

L'intermediario non deposita controrepliche.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto la pretesa erronea indicazione del TAEG in un contratto di prestito personale, stipulato in data 16.12.2020.

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità per consulenzialità sollevata dall'intermediario che reputa la domanda volta a demandare al collegio un accertamento tecnico, estraneo all'ambito di sua competenza.

Ebbene, per orientamento condiviso dei Collegi, il ricorso è consulenziale se «*[l]a richiesta appare risolversi piuttosto in una generica verifica di correttezza dell'operato dell'intermediario avente*

carattere consulenziale che l'Arbitro non può fornire, in quanto organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o a rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti» (cfr. *ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 17998/2020 e n. 12260/2020). L'ipotesi non ricorrere nel caso di specie, giacché il ricorrente non chiede genericamente la verifica del corretto operato della banca ma, piuttosto, chiede (sulla base della contestazione del TAEG) l'applicazione dell'art. 125 bis, co. 6 e 7, TUB e la conseguente condanna dell'intermediario alla ripetizione delle somme che ritiene essere state trattenute illegittimamente.

Passando, dunque, al merito, il ricorso si muove sull'assunto della mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e quello rilevato secondo la normativa vigente. In particolare, il cliente ritiene che il TAEG indicato in contratto di 6.39% sia errato in quanto inclusivo, nell'Importo Totale del Credito, di costi non correttamente imputati con la conseguenza che il TAEG effettivo sarebbe maggiore di quello indicato in contratto.

In altri termini l'intermediario avrebbe errato nel calcolare il TAEG in rapporto dell'ITC computando in tale voce anche le spese di istruttoria e i premi assicurativi, nonostante fossero inerenti a polizze pacificamente facoltative.

Ebbene, il contratto di finanziamento (prestito personale) oggetto di ricorso prevedeva la restituzione del prestito in 120 rate mensili da € 605,87, oltre interessi di preammortamento per 8 giorni pari a € 71,48.

Il contratto indicava:

- un TAN del 5,99% e un TAEG del 6,39%;
- un Importo Totale del Credito (ITC) di € 49.928,52;
- un Importo finanziato di € 54.597,55;
- un Costo Totale del Credito (CTC) di € 18.713,82, composto da: commissioni di istruttoria € 399,00; Imposta sostitutiva per € 136,49 e interessi di ammortamento € 18.106,85.

Non è in atti il modulo di adesione alla polizza assicurativa, ma è pacifica l'adesione alla polizza del ricorrente, come risulta peraltro dal contratto ove è indicato il premio assicurativo di € 4.062,06.

Dalle evidenze si ricava un'errata indicazione del c.d. Importo Totale del Credito, in quanto esso è indicato in contratto come pari a € 49.928,52 ovvero pari esclusivamente all'importo direttamente erogato al cliente, mentre avrebbe dovuto includere, secondo le indicazioni provenienti dalla normativa secondaria Bdi, anche il premio delle polizze facoltative (per ulteriori € 4.062,06).

Ne consegue che, anziché indicare una somma di € 49.928,52, la banca avrebbe dovuto indicare un ITC di € 53.990,58 (= € 49.928,52 + € 4.062,06).

Ed è proprio la somma di € 53.990,58 che deve essere conseguentemente presa in considerazione ai fini del calcolo TAEG – secondo la formula indicata dal legislatore sovranazionale - quale somma di prelievo iniziale. L'esposizione delle voci di costo operata dalla resistente non pare dunque pienamente coerente con quanto previsto dalla normativa in esame (art. 121 comma 1 lett. g) alla luce anche dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia nel documento "Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni".

Nondimeno, sulla scorta delle condizioni finanziarie desumibili complessivamente dal contratto e dal SECCI e dei flussi finanziari effettivi (quindi considerando un ITC effettivo di € 53.990,58, al di là dell'importo erroneamente indicato dall'intermediario di € 49.928,52, in quanto da quest'ultimo esposto al netto delle polizze facoltative), risulterebbe comunque che il TAEG pubblicizzato contrattualmente dall'intermediario sia sostanzialmente corrispondente a quello effettivo.

In proposito, il Collegio di Milano nel recente passato ha affermato che questa tipologia di disallineamenti informativi non sono tali da determinare l'invalidità del contratto, né l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, con particolare riferimento al costo del finanziamento, giacché la lettura congiunta di tutta la documentazione contrattuale, dipana ogni dubbio sulla composizione della rata e sugli altri costi (ivi compresa la natura) del finanziamento. Il Collegio di Milano ha al più

evidenziato l'eventuale contravvenzione a principi di trasparenza, escludendo però l'applicabilità del rimedio dell'art. 125-bis TUB in questa sede invocato.

Si richiama in particolare la decisione di questo Collegio n. 104 dell'08/01/25, che ha evidenziato l'inidoneità delle predette lacune informative a determinare l'invalidità del rapporto (seppur nel caso di specie in quella sede sottoposto al Collegio le lacune informative, oltre all'ITC, si estendevano altresì all'ITD e all'importo della rata complessivo rispetto al TAN dichiarato in contratto); si aggiungano in questo senso Collegio Napoli, decisioni n.ri 74, 79, 3028 e 3035 del 2025 e Collegio Palermo, decisione n. 304/2025.

In assenza della formulazione di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità pre-contrattuale, nonostante il rilevato difetto di trasparenza del contratto in esame, il Collegio deve concludere che la domanda formulata dal ricorrente non possa trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE